

Delibera n. **162/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 1/5

OGGETTO: Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Comune di Cagli per attività di conservazione e restauro dei Beni Culturali del Comune.

N. o.d.g.: **03/03** Rep. n. **162/2013** Prot. n. **23949** UOR: **UFFICIO CONTRATTI E APPALTI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Mario RIZZARDI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il prof. Mario Rizzardi, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Uomo, è presente in sostituzione della prof.ssa Nicola Panichi.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Comune di Cagli intendono stipulare un accordo quadro per attività di conservazione e restauro dei Beni Culturali del Comune.

L'accordo prevede infatti che il Comune potrà affidare all'Università alcune opere da sottoporre ad interventi di conservazione e restauro.

Con la stipula dell'accordo si apriranno ulteriori opportunità per il Corso di Studio (CdS) in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali in quanto le suddette opere potranno essere usate per svolgere l'attività didattica tecnico-pratica prevista nel corso stesso, sotto la diretta responsabilità di docenti restauratori.

Verranno successivamente stipulate delle convenzioni attuative che stabiliranno gli aspetti più strettamente operativi della collaborazione.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 121/2013 del 31 luglio 2013 è stata approvata la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Comune di Cagli.

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

Delibera n. **162/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 2/5

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 121/2013 del 31 luglio 2013;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Comune di Cagli nel testo qui di seguito riportato:

“Accordo Quadro per attività di conservazione e restauro di Beni Culturali di proprietà del Comune di Cagli (Pesaro e Urbino)

TRA

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) - C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Pivato, autorizzato dal _____ con delibera n. ____ del ____/____/____
nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

E

il Comune di Cagli – C.F. _____ con sede legale in Palazzo Pubblico, Piazza Matteotti n. 1, 61043 Cagli (PU) rappresentato dal Sindaco _____ nel prosieguo del presente atto denominato "COMUNE"

premesse che

- presso l'UNIVERSITA' è attivo il Corso di Laurea in Magistrale a ciclo unico abilitante in *Conservazione e restauro dei beni culturali* (LMR/02);
- scopo dell'UNIVERSITA' è tra gli altri il potenziamento della ricerca scientifica applicata alle problematiche della conservazione, lo sviluppo delle attività del restauro e della manutenzione dei beni culturali nonché la promozione della didattica nell'ambito nei Laboratori che prevedono l'applicazione pratica delle tecniche di restauro delle opere e dei manufatti all'interno dei percorsi di studi attivati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in *Conservazione e Restauro dei Beni Culturali*;
- compito istituzionale nell'ambito dei Beni culturali del COMUNE è la tutela dei beni artistici storici e etnoantropologici ricadenti nel proprio territorio secondo le modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004 e s. m.);
- scopo del COMUNE è la massima tutela e valorizzazione delle opere giacenti nei vari siti finalizzata al potenziamento della fruizione di tale patrimonio sia da parte di utenze locali, sia di origine turistica;
- il COMUNE intende affidare all'UNIVERSITA' delle opere di interesse storico-artistico di proprietà comunale per svolgere attività didattica, scientifica e di restauro;
- si conviene che sarà responsabilità tassativa dell'Ente proprietario presentare alla Soprintendenza competente la richiesta di autorizzazione a procedere all'intervento e, senza l'affermativa risposta, non sarà possibile effettuare qualsivoglia intervento sulle opere, né consentire il trasferimento del bene, come previsto dal Codice dei Beni culturali;
- l'UNIVERSITA' avrà il compito di presentare per la prescritta approvazione ex art.21 commi 4

Delibera n. **162/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 3/5

e 5 del Codice dei Beni Culturali i progetti di restauro delle opere;

- si ritiene che in alcun modo ciascuna delle Parti intervenenti nella presente Convenzione possa interferire sulle dinamiche proprie delle specifiche attività dell'altra, rispettandone pertanto il ruolo, le competenze, l'autonomia decisionale e di operato. La progettualità di eventuali attività comuni dovrà essere condivisa, verificando preliminarmente ed obbligatoriamente che sussistano le condizioni di realizzabilità dell'intervento. In ogni caso, sarà imprescindibile un'approvazione scritta in merito a qualsiasi decisione.

tutto cio' premesso

tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il COMUNE potrà affidare all'UNIVERSITA', sotto la direzione del Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Baratin l'esecuzione di interventi di restauro per opere di proprietà comunale di interesse storico-artistico che saranno, in vigenza di convenzione, individuate con apposito atto da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali interventi potranno essere svolti dall'UNIVERSITA' nell'ambito delle attività di formazione tecnico-teorica degli studenti dei corsi di studi citati in premessa. Resta ferma la responsabilità dei restauratori incaricati per quanto concerne la correttezza del relativo intervento.

Tali collaborazioni necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'UNIVERSITA'.

ART. 3 - DURATA

La Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della sottoscrizione.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Il Responsabile Scientifico risponderà, in nome e per conto dell'UNIVERSITA', nei confronti del COMUNE in modo conforme al programma concordato.

I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà di entrambi le Parti.

L'UNIVERSITA' si impegna a garantire al COMUNE la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell'ambito della presente convenzione, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. Ogni comunicazione a terzi da parte dell'UNIVERSITA' avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal COMUNE.

L'UNIVERSITA' potrà utilizzare liberamente per la propria attività istituzionale i risultati e le conoscenze legate all'attività oggetto della Convenzione.

ART. 5 – TERMINI DELLA COLLABORAZIONE

Il COMUNE, nell'ambito della disponibilità da stabilirsi caso per caso, metterà a disposizione la propria struttura organizzativa anche per l'assistenza alla movimentazione delle opere per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge e contribuirà dal punto di vista finanziario alle attività che

Delibera n. **162/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 4/5

L'UNIVERSITA' svolgerà sulle opere preventivamente individuate con apposite convenzioni attuative.

Il COMUNE si impegna inoltre a far fronte alle eventuali spese per coperture assicurative da applicare e alla mobilitazione delle opere previa autorizzazione degli Enti preposti.

ART. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: Omissis, Conto di Tesoreria Unica nr. Omissis presso Banca d'Italia, specificando le motivazioni;
- Dati identificativi del soggetto delegato per l'UNIVERSITA' ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome – Cognome: Luigi Botteghi - data di nascita: Omissis – luogo di nascita: Omissis - residenza: Omissis Via Omissis – C.F. Omissis - qualifica Direttore Generale.

Situazione contributiva UNIVERSITA':

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

Il COMUNE consentirà al personale dell'UNIVERSITA', incaricato di fornire la prestazione oggetto della presente convenzione, il libero accesso ai luoghi dove le opere sono depositate ed il suo libero svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'UNIVERSITA' è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale del COMUNE, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la prestazione. Il COMUNE esonera comunque e tiene indenne l'UNIVERSITA' da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 – RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'UNIVERSITA' potrà utilizzare i risultati della Convenzione fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Ferma restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

Delibera n. **162/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 5/5

ART. 10 - RECESSO

Le Parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

ART. 11 – PROROGA

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze l'UNIVERSITA' ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il COMUNE si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare i 12 mesi.

ART. 12 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono paritariamente a carico di ciascuna delle Parti.

ART.14 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.

ART.15 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto

Urbino,

PER IL COMUNE DI CAGLI

Il Sindaco - _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti

Il Rettore – Stefano Pivato”